

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DI ATENEO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività forense dei legali interni dell'Università e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata dal dipendente iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Catania in servizio presso l'Ufficio legale di Ateneo, in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 e fatti salvi tutti i diritti previsti per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 23 della legge 31.12.2012, n. 247.

Art. 1 (Istituzione e denominazione)

L'Ufficio legale dell'Università degli Studi di Catania è costituito ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247 ed è denominato "Avvocatura di Ateneo".

L'Avvocatura di Ateneo provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Università degli Studi di Catania secondo le norme contenute nel presente regolamento.

La sede dell'Avvocatura è presso la sede legale dell'Università di Catania, in Catania piazza Università n° 2.

Gli avvocati addetti all'Avvocatura devono essere iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di cui all'art. 23 della legge 31.12.2012, n. 247 (già art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.01.1934, n. 36).

L'attività professionale degli avvocati di cui al comma precedente viene svolta nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi Catania.

L'Avvocatura è settore di livello dirigenziale ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 (Attribuzioni)

1. All'Avvocatura di Ateneo sono attribuiti i seguenti compiti, svolti per tutta l'amministrazione universitaria (ivi compresi, a titolo esemplificativo, la Scuola superiore di Catania, i dipartimenti, i centri di servizio e di ricerca, etc.):

- rappresentanza, assistenza e difesa dell'Università in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinnanzi alle magistrature ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, dinnanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nei procedimenti arbitrali e dinnanzi ad ogni altro organo giurisdizionale;
- ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- patrocinio e difesa dei componenti degli organi statutari e dei dipendenti universitari nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università;
- istruttoria delle pratiche per l'Avvocatura distrettuale e/o generale dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinate;
- pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari;
- esame e formulazione di pareri e proposte su transazioni;

- consulenza su schemi di contratti, su alienazioni ed acquisti di cespiti immobiliari, su tutte le questioni inerenti alla convocazione di elezioni ed alle operazioni successive.

2. L'Avvocatura di Ateneo può, inoltre, nel rispetto delle previsioni della normativa professionale, esercitare le superiori attribuzioni nell'interesse delle società e dei soggetti pubblici e privati costituiti dall'Università di Catania o nei quali essa abbia una partecipazione, ove non vi sia conflitto con l'amministrazione universitaria e previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3

(Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione)

1. Il rettore, secondo quanto previsto dallo Statuto, è il legale rappresentante dell'Università di Catania e la rappresenta nei giudizi di cui all'articolo 2, conferendo il relativo mandato ai legali di cui al successivo comma 2.

2. L'Università si avvale dell'Avvocatura di Ateneo, dell'Avvocatura dello Stato ovvero, previa motivata determina del Direttore generale, di avvocati del libero foro specialisti della materia, anche attraverso il conferimento di mandato congiunto con gli Avvocati dell'Avvocatura di Ateneo.

3. La costituzione in giudizio per la difesa dell'Amministrazione (in liti attive e passive) avviene su mandato alle liti del Rettore e previo decreto di conferimento di incarico del direttore generale, con determina di impegno dell'eventuale spesa.

4. Nelle procedure d'urgenza, nei procedimenti cautelari e nelle azioni possessorie dinanzi all'autorità giudiziaria, e comunque in tutti casi d'urgenza, il decreto del direttore generale può intervenire a ratifica successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima della sua conclusione.

Art. 4

(Avvocato coordinatore)

1. All'avvocatura di Ateneo è preposto un dirigente, con le funzioni di avvocato coordinatore, abilitato al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori ed iscritto all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

2. L'avvocato coordinatore, nell'ambito delle funzioni previste dal presente regolamento:

- a) determina le direttive inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) assegna agli avvocati in servizio le pratiche sulla base di criteri concordati con gli altri legali dell'Avvocatura, improntati in ogni caso ad un'equa distribuzione del carico di lavoro e della competenza professionale acquisita;
- c) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- d) riferisce al rettore e al direttore generale sull'attività svolta, presentando, su richiesta, apposite relazioni, e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività dell'Ateneo;
- e) esprime pareri agli organi di Ateneo, sentite le strutture interessate, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché su transazioni e rinunce con riferimento ai contenziosi in corso;
- f) nomina l'avvocato coordinatore vicario;
- g) provvede alla gestione del personale assegnato all'Avvocatura di Ateneo ed esercita i poteri di spesa di propria competenza.

Art. 5

(Disciplina)

1. L'attività dell'Avvocatura di Ateneo è di natura professionale e di alta specializzazione tecnica; gli avvocati titolari di rapporto di lavoro subordinato con l'Università, con tutti gli obblighi

conseguenti, non possono essere destinati a mansioni diverse da quelle di natura esclusivamente professionale.

2. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali. Essi rispondono al rettore ed al Direttore generale, ciascuno per quanto di competenza, dell'espletamento del mandato professionale.

3. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della legge professionale forense e del codice deontologico forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

4. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo, iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

5. Si applica, per il resto, all'Avvocatura di Ateneo la normativa che disciplina gli uffici amministrativi dell'Università degli Studi di Catania.

Art. 6

(Rapporti dell'Avvocatura di Ateneo con gli uffici e le strutture dell'Università)

1. Gli uffici e le strutture dell'Università sono tenuti, su richiesta dell'avvocato coordinatore, a trasmettere all'Avvocatura di Ateneo tutti gli atti e i documenti necessari per la condotta delle liti e per la formulazione dei pareri unitamente ad una relazione, sottoscritta dal dirigente o dal responsabile della struttura, nella quale devono essere esposti gli elementi di fatto sulle questioni trattate.

2. I dirigenti e i responsabili delle strutture possono avanzare richieste di consulenza e di incarichi di altra natura compatibili con i compiti degli avvocati, all'avvocato coordinatore il quale, valutata la rilevanza tecnico-legale della richiesta, provvede ad assegnarla all'avvocato competente per materia.

3. In assenza dell'avvocato a cui è stato attribuito l'incarico, compatibilmente con l'urgenza della richiesta, le funzioni relative vengono assunte da altro avvocato in servizio.

Art. 7

(Struttura dell'Avvocatura di Ateneo)

1. L'Avvocatura di Ateneo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, si avvale di personale dipendente dell'Università, di categoria non inferiore a D, scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense.

2. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura di Ateneo sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247.

3. Nel caso di impossibilità di utilizzazione degli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, su relazione dell'avvocato coordinatore, è ammesso il ricorso ad avvocati del libero foro, previa motivata determina del Direttore generale.

Art. 8

(Disciplina interna dell'Avvocatura di Ateneo)

1. L'avvocato coordinatore è responsabile verso l'amministrazione dell'attività svolta personalmente o dagli altri componenti dell'Avvocatura di Ateneo.

2. Gli avvocati affidatari sono personalmente responsabili di ogni atto da loro compiuto tra cui, in particolare, decadenze di termini, perenzioni e prescrizioni.

3. Gli avvocati affidatari provvedono, in conformità all'incarico ricevuto, a redigere gli atti che la legge commette agli Avvocati, nonché, in caso di necessità, su incarico dell'avvocato coordinatore alla trattazione degli affari penali.

Essi debbono:

- a) esprimere motivati pareri su tutte le questioni o vertenze che siano loro sottoposte, con le modalità di cui ai precedenti commi;
- b) promuovere, in sede contenziosa o precontenziosa ed esaurito ogni adempimento da parte del responsabile naturale del procedimento amministrativo, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari per la riscossione di tutti i crediti dell'Università;
- c) provvedere a tutti quegli atti che saranno ritenuti necessari ed anche utili;
- d) accedere presso gli Uffici, interni ed esterni all'Ente, per conoscere ed approfondire gli affari in corso, per esaminare e provvedere interno a quegli affari urgenti che richiedono un pronto provvedimento, per riferire sui provvedimenti presi per ogni singolo giudizio in ciascuna udienza dal competente magistrato o per qualsiasi altra causa nell'interesse dell'Università;
- e) adempiere a qualsiasi altro incarico inerente le proprie mansioni, non contemplate nel presente regolamento, che possa venire loro affidato.

4. Le direttive per la difesa dell'Università in tutte le cause attive e passive sono date dal Coordinatore dell'Avvocatura.

5. Espletato il giudizio nelle varie fasi e gradi, l'Avvocato Coordinatore deve riferirne al Rettore ed al Direttore generale, ad ognuno per quanto di competenza, e proporre gli opportuni provvedimenti.

Art. 9

(Personale amministrativo – funzioni)

1. L'Avvocatura di Ateneo si avvale di personale amministrativo per lo svolgimento di attività di natura non strettamente legale, per la formazione di atti e provvedimenti amministrativi strumentali al concreto disimpegno dell'attività legale, nonché, per particolari incombenze tecniche e/o contabili, potrà, di volta in volta, avvalersi della collaborazione di altro personale dislocato presso altre strutture, previo nulla osta del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura stessa.

2. Il personale amministrativo dell'Avvocatura in particolare ha le seguenti funzioni, che svolge nel rispetto delle direttive dell'avvocato coordinatore:

- tenuta dell'agenda;
- fascicolazione e aggiornamento delle schede di tutti i giudizi pendenti;
- compilazione, secondo le direttive dei legali, delle schede per ogni giudizio che debbono essere istituite non appena notificato l'atto introduttivo, tanto nei giudizi passivi che in quelli attivi;
- compilazione delle minute di deliberazioni e/o decreti rettorali che autorizzano l'Università a stare in giudizio, nelle liti attive e passive;
- amministrazione del fondo a disposizione dell'Avvocatura per le spese necessarie al corretto funzionamento dell'Avvocatura;

3. Il fondo a disposizione dell'Ufficio sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

4. Il personale amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti e degli atti che pervengono all'Avvocatura di Ateneo a mezzo del protocollo generale.

5. La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio viene indicata dall'avvocato coordinatore.

Art. 10

(Assegnazione di personale all'Avvocatura di Ateneo)

1. L'assegnazione di personale (avvocati o amministrativi) all'Avvocatura di Ateneo, secondo la dotazione di servizio, è disposta con provvedimento del direttore generale, su conforme parere vincolante dell'avvocato coordinatore.

Art. 11
(Congedi, aspettative, collocamenti in quiescenza e ferie)

1. Si applicano ai componenti dell'Avvocatura le norme in vigore nell'Università per i congedi, le aspettative, i collocamenti a riposo, i trattamenti di pensione e le ferie annuali.

Art. 12
(Compensi professionali e modalità di ripartizione)

1. Agli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati sono riconosciuti gli onorari per le attività giudiziali e stragiudiziali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, nell'ipotesi di provvedimenti favorevoli all'Università e di provvedimenti che prevedano la compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Università.

2. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole per l'Università.

3. In caso di sentenza favorevole con condanna della controparte, all'Avvocatura di Ateneo spetta il 95% degli onorari per come liquidata dagli organi di giustizia, maggiorata dell'IRAP a carico dell'amministrazione. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. I compensi professionali spettanti agli avvocati in caso di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti sono determinati con i parametri normativi di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247 (allo stato, DM n. 55 del 10 marzo 2014), maggiorati dell'IRAP a carico dell'amministrazione.

5. Il compenso professionale spettante agli avvocati per le transazioni dopo sentenza favorevole – fermi restando i compensi maturati per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo e determinati con i medesimi criteri di cui al presente articolo – è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale della lite con i parametri normativi di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247 (allo stato, DM n. 55 del 10 marzo 2014, salve successive modifiche che si applicheranno automaticamente dalla loro entrata in vigore), maggiorati dell'IRAP a carico dell'amministrazione.

6. I compensi professionali vengono prioritariamente ripartiti tra gli avvocati, iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, che hanno patrocinato la causa in virtù di apposito mandato conferito dal rettore, secondo la ripartizione proposta dall'avvocato coordinatore; parte dei compensi relativi ad ogni singola causa può essere corrisposta agli avvocati iscritti all'elenco speciale che abbiano svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza, o che abbiano effettivamente collaborato alla predisposizione degli atti processuali, secondo espressa indicazione dell'avvocato coordinatore.

7. Ai fini della ripartizione dei compensi, spettante a ogni avvocato dell'Ateneo, l'avvocato coordinatore deve tenere conto della professionalità e dell'impegno posto.

La verifica del rendimento individuale viene svolta anche con l'ausilio degli strumenti informatici e tiene conto dei seguenti elementi:

- a) puntuale rispetto dei termini processuali, soprattutto di quelli dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate

dalle strutture richiedenti;

c) cura dell'attività di udienza con particolare riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nella valutazione degli elementi di cui al presente comma dovrà tenersi conto dei carichi di lavoro di ciascun avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

8. La liquidazione dei suddetti compensi avviene previa autorizzazione del direttore generale.

9. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. I superiori compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 13

(Copertura assicurativa e iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati)

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, l'Università garantisce agli avvocati dell'Ufficio legale iscritti all'elenco speciale **annesso** all'albo degli avvocati la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta, con oneri a carico dell'Ateneo ad esclusione di quelli necessari per coprire la colpa grave.

2. Gli oneri relativi all'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati sono a carico dell'Università.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito web di Ateneo del relativo decreto rettorale di emanazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo